



COMUNE DI TRECCHINA

**DISCIPLINARE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI
SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10.10.2024

DISCIPLINARE

ART. 1 FINALITÀ

Il Comune di Trecchina riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano l'aspetto dell'igiene, dell'ordine, la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

ART. 2 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato gravato di servitù di uso pubblico o privato antistante al suolo pubblico, mediante elementi di arredo tipo "dehors", annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

2. Per dehors, pergotenda, gazebo e pergolati, (di seguito definiti "dehors") si intende l'insieme degli elementi fissi e/o mobili collocati in modo funzionale ed armonico sugli spazi di cui all'art. 1, che costituiscono area o superficie per il ristoro all'aperto, annessi a un locale di pubblico esercizio di somministrazione, destinata esclusivamente al consumo di alimenti e/o bevande;

3. Per **dehors stagionale** si intende la struttura installata per un periodo non superiore ai 180 giorni continuativi nel corso dell'anno solare calcolati dal giorno di prima occupazione del suolo pubblico;

4. Classificazione delle strutture:

- **DEHORS** Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors sono costituiti da:

- a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;
- b) strutture precarie coperte in seguito definite, costituenti e delimitanti il dehors. Al fine di mantenere i principi del presente regolamento elencati in premessa le strutture coperte a delimitazione dei dehors dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
 - 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (legno, metallo, pvc);
 - 2) Tamponatura e copertura realizzata completamente in vetro, tendaggi o policarbonato, da valutarsi in base al contesto in cui si inserisce, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari o avvolgibili. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche. Le coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, non dovranno compromettere la salubrità dei locali principali dell'attività facendo venir meno il rispetto dei requisiti di illuminazione e areazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico.

ART. 3 CRITERI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

1. La realizzazione dei dehors deve rispondere ai seguenti criteri:

a. adottare tipologie di manufatti di copertura ed elementi di arredo (delimitazioni, tavoli, sedute, ecc.) che minimizzino il loro impatto, che siano compatibili con il contesto urbano e che siano in armonia con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici circostanti. In particolare, deve essere salvaguardata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico, in osservanza delle N.T.A del vigente Piano di Recupero del Centro Antico;

b. non interferire o essere di ostacolo alla libera circolazione veicolare e pedonale garantendo:

continuità alla libera circolazione pedonale, evitando a quest'ultima, quale utenza debole della strada, percorsi tortuosi che possano pregiudicare la sicurezza stessa dei pedoni;

c. evitare l'occultamento totale o parziale della segnaletica stradale, della toponomastica, delle targhe o lapidi commemorative, delle tabelle d'informazione turistica, degli idranti al servizio di Vigili del Fuoco e pozzetti o tombini d'ispezione;

d. in prossimità delle intersezioni stradali non essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

e. in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche per traffico veicolare e/o pedonale;

- f. l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici, le piste ciclabili ed i percorsi ciclopedonali;
- g. la distanza laterale dai passi carrabili non deve essere inferiore a mt.1,50;
- h. se l'occupazione interessa una parte della carreggiata, dovrà essere installata adeguata segnalazione;
- i. per i dehors da installare nell'ambito del centro storico in base al Piano di Recupero Comunale e nelle APU, deve essere lasciato uno spazio per la circolazione dei pedoni pari a mt. 1,20;
- j. l'illuminazione dei dehors deve essere realizzata preferibilmente con lampade a risparmio energetico, a luce calda e comunque predisposta in modo tale da contenere l'inquinamento luminoso e da non arrecare fenomeni di abbagliamento ai conducenti dei veicoli in transito;
- k. l'occupazione di ingombro del dehors, ad eccezione delle realizzazioni su spazi privati antistanti il luogo pubblico, non può eccedere una superficie pari a quella interna del locale annesso, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. In ogni caso detta superficie non può superare la misura massima di mq. 60 (sessanta). Tale superficie massima può essere aumentata di un ulteriore 50% qualora il dehors venga installato su area pedonale;
- l. tutti i dehors di qualsiasi tipologia ammissibile essi siano, non potranno presentare altezza massima dal suolo superiore a mt. 3,00;
- m. il percorso pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici per una larghezza di almeno m. 1,20; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il traffico pedonale possa comunque avvenire lungo percorsi adiacenti e alternativi, da valutare in sede di esame dell'istanza.
- n. non è ammessa la realizzazione di dehors:
- su piazze su cui prospettano chiese e/o edifici ecclesiastici;
 - su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatte salve le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane senza che ciò inibisca il transito dei mezzi autorizzati;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi pubblici di trasporto;
 - su aree attrezzate a verde pubblico, se non in spazi di sosta e ricreazione adeguatamente pavimentati e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- o. i dehors devono essere realizzati in conformità alle normative sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale;
- p. l'uso di pavimentazioni/pedane non è ammesso qualora il suolo pubblico sia pavimentato con materiale di pregio;
- q. i dehors non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente, esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio mobili o realizzati con elementi rimovibili, che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione, tali da non rovinare o danneggiare la pavimentazione *
- r. i dehors debbono essere costituiti da manufatti "facilmente amovibili" in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti;
- s. a installazione ultimata e ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione il titolare deve presentare al Servizio Suap la prescritta S.C.I.A. ex L.R. 24/15, corredata della prescritta Notifica Sanitaria necessaria per l'ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio.

ART. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DEI "DEHORS"

1. Su tutto il territorio comunale i dehors devono essere realizzati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per il rilascio del titolo per l'installazione dei dehors e strutture similari;
2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per resistere alle azioni degli agenti atmosferici al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata;
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture costituenti i dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili;
4. Tutte le strutture devono essere sottoposte a manutenzione periodica, a esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantirne il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio comunale competente ordina l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza è a carico del titolare della concessione/occupazione;
5. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale deve comunque essere collocato all'interno dell'area concessa;

6. È assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità sui dehors ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale che può essere riportato sugli elementi di arredo;

7. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili composti da stufe a fungo e/o lampade scaldanti, certificati secondo norme UE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati;

8. Gli elementi di riscaldamento, stufe a fungo e/o lampade scaldanti, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante. A integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non arrechi danno o intralcio ai pedoni ed ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. Eventuali punti luce a parete esterna dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile.

9. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la normativa vigente, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'INSTALLAZIONE DEL "DEHORS"

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda installare un dehors e strutture similari deve richiedere ed ottenere dal SUAP il provvedimento unico autorizzativo ex dpr 160/10 e ss.mm.ii. secondo il modello regionale approvato, previa acquisizione a cura del medesimo ufficio di:

- a) richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico a titolo oneroso per i dehors stagionali, oppure di concessione a titolo oneroso per i dehors permanenti;
- b) parere dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Patrimonio, della Polizia Locale;
- c) adempimenti in materia di costruzione sismiche ex artt. 93 e 94 bis del dpr 380/01 e ss.mm.ii., ovvero adempimenti di cui alla DGR 739 del 16.06.2012 e ss.mm.ii.

2. Nella domanda deve essere riportata:

- a) l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
- b) il periodo per il quale si richiede la concessione/occupazione del suolo pubblico;
- c) l'attestazione di possesso di titolo autorizzatorio o equipollente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) una planimetria dell'area pubblica, quotata e redatta in scala 1:200 o 1:500 esteso al contesto che evidenzia eventuali criticità presenti (impianti semaforici, passi carrabili, ecc.);
- f) una planimetria in scala 1:50 con l'indicazione della superficie totale (espressa in metri quadrati) relativa sia all'occupazione di suolo pubblico sia al locale interno sede dell'attività, con la disposizione degli elementi nello spazio da occuparsi;
- g) una relazione tecnica recante la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture (arredi base, strutture accessorie e strutture complementari di copertura) con le quali s'intende occupare il suolo pubblico, allegando anche una o più fotografie del contesto ambientale, dello stato di fatto dell'area e dell'esercizio commerciale e dépliant illustrativi a colori dei singoli componenti del dehors, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, evidenziando il rapporto massimo assentibile fra la superficie interna del locale e quella oggetto di occupazione di suolo pubblico;
- h) in caso d'installazione di elementi elettrici e di riscaldamento dovrà essere presentata:
 - dichiarazione di conformità degli impianti redatta ai sensi della normativa vigente, da tecnico abilitato (installatore);
 - atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature delle strutture chiuse, in tutto o in parte, ai fini della prevenzione incendi a norma delle vigenti disposizioni in materia;
- i) il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati ove richiesto nei casi di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
- j) polizza RCT per responsabilità civile verso terzi, a tutela dei danni arrecati al patrimonio culturale o a privati, con un massimale pari a € 500.000,00;

3. L'ufficio competente sottopone l'istanza alla valutazione tecnica degli uffici comunali a vario titolo competenti ed acquisisce i loro atti di assenso nonché quelli delle altre Amministrazioni o Enti a vario titolo

coinvolti, ivi compresi quelli preposti alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o tutela della salute e della pubblica incolumità, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

4. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario;

5. Accertato il rispetto del presente regolamento e delle diverse disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione rilascia apposita autorizzazione.

ART. 6 CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione/autorizzazione devono sempre essere indicati:

- a) la data di inizio e di scadenza;
- b) le dimensioni dello spazio concesso;
- c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione/occupazione;
- d) l'avvenuto pagamento della tassa/canone di concessione prima del ritiro della concessione/autorizzazione;

2. L'atto di concessione/autorizzazione è subordinato all'ottenimento del parere Sovrintendenza BAP per la Provincia di Potenza nel caso in cui l'intervento sia in qualsiasi modo soggetto ai dettati della Parte II - Beni Culturali del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm. e ii - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

3. La concessione/autorizzazione è sempre accordata:

- a) fatti salvi i diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati, nonché di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.;

4. Le concessioni/autorizzazioni sono strettamente personali;

5. In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al Servizio SUAP la variazione di titolarità dell'esercizio;

6. Alla scadenza della concessione/occupazione non permanente le strutture poste sul plateatico devono essere interamente e totalmente rimosse, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, ed il concessionario deve eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per il ripristino dell'area nei termini e secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti.

ART. 7 PROROGA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE

1. Per i dehors stagionali è prevista una proroga di massimo **30 (trenta)** giorni e la richiesta deve avvenire almeno **30 (trenta)** giorni prima della scadenza dell'autorizzazione previo pagamento della relativa tassa di occupazione.

2. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura, va presentata almeno 60 sessanta prima della data di scadenza della precedente autorizzazione sulla base di una semplice domanda. L'autorizzazione è legata all'attività principale connessa, cessata la quale è automaticamente revocata e la struttura deve essere rimossa definitivamente.

3. Nel caso di subingresso nell'attività del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve presentare all'Amministrazione Comunale richiesta di subingresso senza modifiche nella concessione preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originaria, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel provvedimento di concessione in continuità. Il rilascio della concessione in continuità è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'attività di pubblico esercizio;

4. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo al completo ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione dei dehors, addebitando le spese all'esercente;

5. Per i dehors esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le disposizioni transitorie di cui all'articolo 16.

ART. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) limitare l'occupazione strettamente allo spazio concesso;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, ed eseguire i lavori necessari per il ripristino dell'area;
- c) curare la manutenzione delle opere e dell'area a norma dell'articolo 8;
- d) evitare comunque intralci o danni al transito dei veicoli e/o pedoni;
- e) versare regolarmente il canone di occupazione di suolo pubblico nella misura dovuta, con le modalità di cui al presente regolamento;
- f) esibire l'atto di concessione/occupazione del suolo pubblico, ad ogni richiesta da parte di un pubblico ufficiale e/o addetti comunali a ciò preposti.

ART. 9 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DELL'AREA OCCUPATA

1. Tutti gli elementi costitutivi dei "dehors" nonché lo spazio pubblico dato in concessione, devono essere mantenuti sempre in ordine, in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di decoro urbano, dotando all'uopo l'area di idonei raccoglitori porta-rifiuti;
2. È fatto obbligo ai titolari della concessione/occupazione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla revoca del titolo ed alla contestuale rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo addebito, a carico dell'esercente, delle relative spese e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge;
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori può essere effettuata dandone preventiva e semplice comunicazione al competente Servizio SUAP senza che ciò possa essere considerata una richiesta di nuova autorizzazione;

10 REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Per motivi d'interesse pubblico la concessione e l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sono revocate con provvedimento motivato da comunicare al concessionario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso;
2. La concessione e l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sono sospese con conseguente rimozione delle strutture che compongono il dehors ogni qualvolta nello spazio in concessione si debbano eseguire:
 - a) lavori per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico o per la manutenzione delle proprietà comunali;
 - b) interventi per la mobilità;
 - c) interventi da parte di Enti erogatori di servizi di pubblica utilità non realizzabili con soluzioni alternative;L'Amministrazione comunica la sospensione temporanea della concessione/occupazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori ovvero il giorno antecedente nei casi di comprovata urgenza (interventi di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e privata, ecc.);
3. Nel caso di revoca o sospensione per motivi d'interesse pubblico, la rimozione è effettuata a cura e spese del concessionario, e, nel caso di mancata esecuzione, l'Amministrazione Comunale adotta le procedure previste per legge;
4. In caso di sospensione, il titolare è esentato dal pagamento dei tributi corrispondenti ai giorni di sospensione, che verranno recuperati al termine del periodo di concessione;
5. Nel caso di revoca o di sospensione per cui non sia più possibile reinstallare il dehors rimosso oppure quando non ne abbia più interesse, il concessionario può presentare istanza di rimborso, senza interessi, del canone anticipatamente pagato;
6. La concessione/occupazione di suolo pubblico con dehors e strutture similari può essere dichiarata decaduta qualora:
 - a) l'area occupata non corrisponda, nelle dimensioni e nei limiti del perimetro, alla concessione/occupazione rilasciata;

- b) siano riscontrate violazioni alle condizioni previste nell'atto di concessione/occupazione;
 - c) non si provveda al pagamento del canone di concessione/occupazione di suolo pubblico nei termini di cui al presente Regolamento;
 - d) la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in condizioni di perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - e) le attività svolte nel dehors e strutture similari siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, o compromettano la sicurezza urbana, con accertamento da parte delle autorità competenti e previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) cessi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio da parte dell'ufficio competente;
 - g) vi sia inottemperanza alle norme del presente Regolamento ed alla legislazione vigente in materia;
7. Qualora riscontri delle violazioni, l'Amministrazione procede alla contestazione formale con notifica all'interessato, ordinando l'adeguamento alle prescrizioni della concessione/occupazione e alle norme di legge entro il termine assegnato non superiore a 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione dichiara la decadenza della concessione/occupazione e ordina al concessionario la rimozione di tutte le attrezzature a sue spese entro un termine non superiore a 15 giorni. In caso d'inottemperanza, procede direttamente con esecuzione in danno del concessionario.

ART. 11 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dal concessionario dell'occupazione;
2. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati secondo le modalità stabilite dai competenti Uffici Comunali; in caso di inadempienza, si provvederà con procedura di esecuzione in danno del concessionario;
3. I settori comunali competenti provvedono a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti;

ART. 12 CANONE DI CONCESSIONE E TASSA DI OCCUPAZIONE

1. I dehors stagionali sono assoggettati al pagamento della sola tassa occupazione di suolo pubblico;
2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporteranno automaticamente la revisione della tassa di occupazione e del canone di concessione ai sensi del presente Regolamento;
3. Il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere eseguito in via anticipata, in unica soluzione;
4. La rinuncia volontaria all'occupazione, prima della scadenza del termine stabilito nella concessione, non dà diritto alla restituzione del canone versato.

ART. 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza le prescritte autorizzazioni sono considerate abusive;
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni/concessioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta la proroga ovvero oltre la data di revoca della concessione stessa;
 - c. che contrastino con le disposizioni di legge e del presente regolamento;
3. In caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto, soggetto passivo del canone, deve corrispondere il canone previsto per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate nonché la sanzione amministrativa pecuniaria che verrà irrogata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14;
4. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione, per cui il concessionario è obbligato a rimuovere le strutture e a ripristinare lo stato dei luoghi.

ART. 14 SANZIONI

1. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico ovvero avendone ottenuto la concessione/autorizzazione non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. e ii. ("Nuovo Codice della Strada"), e, ove applicabili, da quelle previste dall'articolo 3 commi 16, 17 e 18 della legge 17 luglio 2009, n. 94 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);
2. L'omesso, ritardato o parziale pagamento del canone entro i termini di cui sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, riguardo alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000 -T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00);
4. La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere a proprie spese, entro il termine appositamente assegnato, quanto non conforme alle norme del presente Regolamento;
5. In caso d'inottemperanza, il Comune provvederà alla riduzione in pristino in danno del concessionario, previa escussione della polizza di cui all'art. 4;
6. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.) e di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii.);
7. Le sanzioni s'intendono applicate per ogni singola occupazione.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla sua data di entrata in vigore;
2. Dalla medesima data sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento;
3. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente atto.
4. Con il presente provvedimento non viene abrogata, per il periodo 1[^] maggio / 1[^] ottobre, la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 05.06.2007 avente ad oggetto "criteri generali per l'utilizzo di spazi pubblici Villa Comunale e Piazza del Popolo. Provvedimenti"

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I titolari di concessione in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione e dovranno presentare una domanda per il rilascio di nuova concessione secondo le nuove tipologie previste ed adeguarsi al presente Regolamento.
2. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.